

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00199/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 199 del 2022, proposto da

Agro Bio Flori Società Agricola Semplice, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Veruska Pupillo, Antonella Reale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Alongi in Palermo, Giacomo Cusmano n. 40;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Agricoltura, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Palmento Costanzo S.r.l. Società Agricola, Società Semplice Agricola di Giuseppina e Nicoletta Raciti, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare degli effetti,

dei seguenti atti e provvedimenti tutti resi dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana:

- del decreto D.R.S. n. 4391 del 22.11.2021 e del relativo “Allegato A” che ne costituisce parte integrante, pubblicato il 23.11.2021 sul sito istituzionale dedicato al PSR Sicilia 2014/2020, dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 2 - Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche, con cui è stata approvata la graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ricevibili/ammissibili - “Allegato A”-, in relazione al Bando Sottomisura 4.1 PSR Sicilia 2014/2020, approvato con D.D.G. n. 693 del 07.04.2020, nella parte in cui ha riconosciuto al ricorrente un punteggio di 58, invece di confermare il punteggio auto-attribuito di 74;

- ove occorra e per quanto di ragione:

- del decreto D.D.S. n. 2200 del 14.6.2021 e del relativo “Allegato A” che ne costituisce parte integrante, pubblicato il 15.6.2021, sul sito istituzionale dedicato al PSR Sicilia 2014/2020, dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 2 - Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche, con cui è stata approvata la graduatoria regionale provvisoria delle domande di sostegno ricevibili/ammissibili “Allegato A” in relazione al Bando Sottomisura 4.1 PSR Sicilia 2014/2020 approvato con D.D.G. n. 693 del 07.04.2020, nella parte in cui ha riconosciuto all'odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto;

- dei verbali (della Commissione) di prima valutazione della domanda di sostegno del 22.4.2021 e di quelli relativi alla valutazione della domanda di sostegno seguente all'istanza di riesame (non conosciuti), nelle parti in cui non è attribuito al ricorrente l'intero punteggio richiesto;

- dell'art. 11 del PSR SICILIA 2014/2020 - Bando sottomisura 4.1. “Sostegno a

investimenti nelle aziende agricole” anno 2020, allegato al D.D.G. n. 693 del 7 aprile 2020 e delle disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – parte generale- PSR Sicilia 23014-2020, emanate dall'Autorità di gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i., nella parte relativa al criterio “Interventi di orientamento al mercato delle produzioni” nell'ambito del principio selettivo IC 44266, laddove si interpreti nel senso di attribuire i relativi 12 punti solo nell'ipotesi della concomitante previsione dei due investimenti afferenti sia alla realizzazione o al potenziamento di strutture sia alla realizzazione o al potenziamento di linee di lavorazione e macchinari volti all'introduzione in azienda delle fasi della lavorazione e/o trasformazione e/o confezionamento e/o commercializzazione dei prodotti aziendali compresi gli aspetti logistici, nonché nella parte relativa al criterio “Adesione ai regimi di qualità dei prodotti”- Aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica (Bio) e che aderiscono ad altri sistemi di qualità di prodotto (DOP, IGP, DOCG, DOC, IGT, SQN Zootecnia, SQN produzione integrata, Qualità sicura garantita dalla Regione Siciliana, BRC; IFS, GLOBALGAP o altri), nell'ambito del principio selettivo IC44264, laddove la Commissione di valutazione non ha riconosciuto il punteggio di 4 punti, afferenti la certificazione IGP Sicilia, rilasciata dall'Irvos;

- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto o possa derivare pregiudizio alla ricorrente e da questa allo stato non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2022 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, con ricorso depositato in data 2.02.2022 e contestuale istanza cautelare, la parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa

sospensione dell'efficacia, il decreto D.R.S. n. 4391 del 22.11.2021 e il relativo "Allegato A" che ne costituisce parte integrante, pubblicato il 23.11.2021 sul sito istituzionale dedicato al PSR Sicilia 2014/2020, dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 2 - Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche, con cui è stata approvata la graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ricevibili/ammissibili - "Allegato A"-, in relazione al Bando Sottomisura 4.1 PSR Sicilia 2014/2020, approvato con D.D.G. n. 693 del 07.04.2020, nella parte in cui ha riconosciuto al ricorrente un punteggio di 58, invece di confermare il punteggio auto-attribuito di 74;

Premesso che l'Assessorato regionale resistente e le ditte intimite non si sono costituite in giudizio, nonostante la regolarità della notifica a mezzo PEC loro rivolta;

Considerato che il ricorso è stato notificato nei confronti dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, della Società Semplice Agricola di Giuseppina e Nicoletta Raciti e della Società Palmento Costanzo srl Società Agricola;

Ritenuto che:

- si rende necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti le cui domande di sostegno sono inserite nella graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ricevibili/ammissibili - "Allegato A";
- tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio, va autorizzata la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 49, co. 3, e 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, sul sito istituzionale del Dipartimento dell'Agricoltura e del PSR Sicilia 2014/2020 (come indicati dall'art. 2 del D.R.S. n. 4391 del 22.11.2021), di un apposito avviso contenente: a) copia della presente

ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere reperire ogni altra informazione utile;

- deve essere assegnato per l'espletamento del predetto incombenza il termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto:

- di assegnare un termine perentorio, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari a dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione;

- al fine di comprovare la regolare osservanza del tempo di pubblicazione *ut supra* indicato, deve onerarsi parte ricorrente di depositare attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine;

- di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 27, co. 2, cod. proc. amm., quando il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, nelle more può pronunciare provvedimenti cautelari interinali;

- le censure dedotte con il primo motivo presentano profili di *fumus boni iuris*;

- come si evince dagli elenchi definitivi in atti, in ragione dei progetti finanziati, non residuano risorse da cui potere attingere nel caso di eventuale accoglimento della domanda del ricorrente;

- va conseguentemente disposto, in via interinale, l'accantonamento delle somme destinabili al finanziamento in favore della ricorrente, ordinando al resistente Assessorato di provvedere in tal senso;

Ritenuto, pertanto, che:

- va disposta l'integrazione del contraddittorio, con contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nelle forme sopra indicate;
- va disposta la misura cautelare interinale secondo quanto sopra precisato;
- va fissata la data della camera di consiglio per il definitivo esame dell'istanza cautelare;
- la regolazione delle spese della presente fase di giudizio è rinviata alla definizione della stessa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza):

- a) ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità specificate in motivazione;
- b) accoglie l'istanza cautelare in via interinale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- c) fissa, per il definitivo esame dell'istanza cautelare, la camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022, ore di rito;
- d) spese della fase cautelare alla definizione della stessa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere

Bartolo Salone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Bartolo Salone

IL PRESIDENTE
Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO